



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO STRATEGICO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2021-2027

VISTO il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 947/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, successivamente integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1530/2021 del 12 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1529/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno Strumento di Assistenza Preadesione (IPA III);

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1635 della Commissione del 14 agosto 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/74 che stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1638 della Commissione del 14 agosto 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/75 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

VISTE le Conclusioni del Consiglio Europeo del 23-24 ottobre 2014 con cui è stata approvata la Strategia dell'Unione Europea per una Macroregione Adriatica (EUSAIR);

VISTE le Conclusioni del Consiglio Europeo del 28 giugno 2016 con cui è stata approvata la Strategia dell'Unione Europea per una Macroregione Alpina (EUSALP);

VISTE le Conclusioni del Consiglio Europeo del 26 giugno 2017 con cui è stata approvata l'Iniziativa di Bacino Marittimo WestMED;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, che definisce la strategia, le priorità e le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE per l'Italia secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento n. 1060/2021;

VISTA la Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 che approva la proposta di Accordo di Partenariato e definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTO l'art. 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del PNC, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall'approvazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 50 del D.L. 13/2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione»;

VISTO il decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, emanato il 22 novembre 2023, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (già Dipartimento per le politiche di coesione);

CONSIDERATO che l'art. 10 di tale decreto prevede l'istituzione dell'Ufficio V – Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale che svolge attività di coordinamento e attuazione dei piani e dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana, sia con riferimento alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), sia con riferimento a specifici progetti, programmi e strategie aventi rilevanza territoriale e settoriale a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo di specifici territori. L'Ufficio V, inoltre, svolge le attività necessarie ad assicurare, in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, la partecipazione e l'attuazione in Italia dell'Agenda urbana per l'Unione europea e l'attuazione delle politiche urbane nazionali e svolge, in collaborazione con l'Ufficio IV, attività di supporto agli enti locali e alle altre amministrazioni e istituzioni territoriali nell'attuazione degli interventi e dei programmi a valenza territoriale di loro competenza. L'Ufficio V, infine, assicura il coordinamento e il monitoraggio dei programmi CTE per il tramite del Servizio XVIII, anche al fine di garantire il coordinamento e la capitalizzazione dei risultati della CTE

nell'ambito dell'Agenda Territoriale Europea, delle altre politiche di coesione e dei programmi a gestione diretta.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022, n. 3018, con il quale al Cons. Michele Palma, dirigente di prima fascia, consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche di coesione (ora Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 13 giugno 2024 n.1746, con il quale al dott. Raffaele Parlangei è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'“Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale – Ufficio V”, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;

VISTA l'Intesa in materia di *governance* nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2021- 2027 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 12 luglio 2023;

CONSIDERATO che l'Intesa riconosce, tra le strutture di governance, il Gruppo di Coordinamento Strategico, come sede utile ad assicurare alle attività di cooperazione territoriale europea un indirizzo e un coordinamento coerente con l'Accordo di Partenariato e con le priorità di policy dell'Italia in tutti gli ambiti tematici toccati dai Programmi, nonché rispetto all'attuazione delle strategie europee macroregionali e di bacino marittimo;

VISTA la delibera CIPESS n. 67 del 7 novembre 2024, che approva il Piano di Assistenza tecnica e azioni di sistema per la governance nazionale dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea 2021-2027 (di seguito, PATAS) quale Programma Operativo complementare ai sensi della delibera CIPESS n. 78 del 2021;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud n. 305 del 10 dicembre 2024 con cui è stato costituito, in continuità con la programmazione 2014-2020, il Gruppo di Coordinamento Strategico cooperazione territoriale europea 2021-2027;

CONSIDERATO che il citato decreto, nel definire le funzioni e la composizione del Gruppo di Coordinamento Strategico, prevede che lo stesso si doti di un proprio Regolamento interno al fine di disciplinare le modalità di funzionamento, partecipazione e assunzione delle decisioni da parte dello stesso.

Il Gruppo di Coordinamento Strategico per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027, nella riunione istitutiva del 12 marzo 2025

ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1
(Composizione e articolazione)

1. Ferma restando la composizione del Gruppo di Coordinamento Strategico CTE (GCS o, alternativamente, Gruppo), come definito dall'art. 2 del decreto istitutivo n. 305 del 10 dicembre 2024, il Gruppo è validamente costituito purché siano stati designati almeno la metà dei membri effettivi con potere deliberante.
2. Il GCS è presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento) o, in alternativa, dal Direttore pro tempore dell'Ufficio V – Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.
3. Come previsto dal decreto n. 305/2024 sopra richiamato, ciascuno dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, dal membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione o, in mancanza, da persona delegata formalmente dall'organismo rappresentato.
4. Partecipa inoltre, con il ruolo di osservatore, l'Ufficio II del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud per i programmi dell'Obiettivo Investimenti per l'Occupazione e per la Crescita (IOC) e, se non già rappresentati ad altro titolo, i rappresentanti dei National Contact Point dei programmi CTE.
5. Il GCS può articolarsi in Gruppi di lavoro e Gruppi d'Area, come previsto agli artt. 9 e 10.
6. Su invito della Presidenza, ovvero su proposta di uno o più membri votanti, possono essere invitati alle riunioni del Gruppo, a titolo consultivo, esperti degli organismi di gestione dei programmi di cooperazione interregionale 2021-2027 Interact IV, Interreg Europe, Espon 2030 e Urbact IV e di altri organismi, in relazione alla specificità degli argomenti previsti dall'ordine del giorno. Su iniziativa del Presidente, e in relazione ai temi trattati nelle riunioni, può essere altresì invitato, con il ruolo di osservatore, un rappresentante della Commissione Europea.
7. I componenti del GCS e degli eventuali Gruppi di lavoro e Gruppi d'Area dovranno astenersi obbligatoriamente dalla partecipazione alle discussioni e alla formazione di decisioni, qualora si trovino nella posizione di conflitto di interessi.

Articolo 2

(Funzionamento)

1. Il Gruppo si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente. Il Gruppo può riunirsi anche su richiesta scritta di almeno la metà dei membri deliberanti, in casi debitamente motivati.
2. La convocazione, inviata per posta elettronica, deve avvenire almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvo eccezioni motivate.
3. Il Gruppo si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se è presente almeno la metà più uno dei membri deliberanti effettivi.
4. In caso di impedimento, i membri effettivi saranno sostituiti dai membri supplenti, designati dalle stesse autorità rappresentate. I membri supplenti possono comunque partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, in caso di partecipazione dei membri effettivi, salvo eventuali vincoli relativi alla capienza della sala, da segnalare nella convocazione.
5. Il Presidente può proporre al Gruppo di rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno alla riunione successiva qualora nel corso della riunione sia emersa l'esigenza ulteriori approfondimenti.
6. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni e incontri informativi di natura tecnica.
7. Le riunioni si svolgeranno, in linea di principio, in presenza presso una sede della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero presso altra sede indicata dalla Presidenza all'atto della convocazione. Sarà, in ogni caso, assicurata la possibilità di partecipare alla riunione in videoconferenza.

Articolo 3

(Ordine del giorno)

1. Il Presidente invia ai membri del Gruppo, mediante posta elettronica, la convocazione della riunione nei termini di cui al precedente art. 2, corredata dall'ordine del giorno. I documenti necessari ai lavori dovranno essere inviati almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezioni motivate. È fatta salva la possibilità di integrare l'ordine del giorno con argomenti aggiuntivi, su proposta scritta di uno o più membri del Gruppo inviata alla segreteria tecnica del Gruppo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Eventuale documentazione di supporto dovrà essere trasmessa alla segreteria tecnica entro lo stesso termine.

2. In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre ai componenti del Gruppo anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 4 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Gruppo si intendono validamente assunte se almeno la metà più uno dei membri effettivi con potere deliberante è presente alle riunioni. Esse sono assunte secondo la prassi del consenso, senza ricorrere a votazioni. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti.

Articolo 5 (Verbali)

1. I verbali delle riunioni sono predisposti dalla segreteria tecnica di cui all'art. 7 e devono riportare in forma sintetica, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Gruppo, anche le osservazioni e le proposte dei partecipanti.
2. Il verbale è inviato ai membri entro i trenta giorni lavorativi successivi alla riunione del Gruppo per approvazione mediante procedura scritta, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
3. La segreteria tecnica predispone altresì una sintesi delle decisioni assunte dal Gruppo da trasmettere ai partecipanti alla chiusura degli incontri.

Articolo 6 (Consultazioni per iscritto)

1. Il Presidente, in caso di motivate necessità, può avviare una procedura di consultazione scritta dei membri del Gruppo. I documenti da sottoporre all'esame mediante tale procedura devono essere inviati a tutti i membri del Gruppo, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di invio, via posta elettronica. La mancanza di risposta alla consultazione equivale ad assenso.
2. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine.
3. In caso di obiezioni, che pervengano entro i dieci giorni di cui al precedente paragrafo, il termine per l'approvazione della procedura scritta viene sospeso. Il Presidente ha il compito

di individuare una possibile soluzione di compromesso entro i successivi dieci giorni lavorativi, da cui decorreranno nuovamente i termini per la relativa decisione.

Articolo 7 **(Segreteria Tecnica del Gruppo)**

1. A supporto dell'espletamento delle funzioni del Gruppo, opera, sotto il coordinamento del Capo Dipartimento, la segreteria tecnica prevista dal decreto 305/2024 e istituita presso il Servizio XVIII dell'Ufficio V. La segreteria tecnica ha i seguenti compiti:
 - raccogliere le designazioni dei membri effettivi e supplenti e i relativi indirizzi e-mail e curare l'aggiornamento della composizione del Gruppo;
 - predisporre, gestire e trasmettere al GCS la documentazione attinente ai lavori del Gruppo;
 - organizzare e istruire le riunioni del Gruppo;
 - predisporre i verbali e sintesi delle decisioni delle riunioni del Gruppo;
 - gestire le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 6.

Articolo 8 **(Relazione sulla partecipazione italiana ai Programmi CTE)**

1. Il Dipartimento redige, entro il 30 giugno di ogni anno, una Relazione sulla partecipazione italiana ai Programmi CTE (inclusi quelli cofinanziati con risorse degli strumenti NDICI e IPA III) dell'anno precedente. La Relazione include altresì un aggiornamento sullo stato di attuazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo nelle quali è coinvolta l'Italia.
2. A tal fine, le Amministrazioni regionali rilevanti rendono disponibili dati e informazioni utili entro il 30 aprile mediante compilazione di un format concordato, nelle more della disponibilità di un accesso diretto ai dati da parte del Dipartimento.

Articolo 9 **(Gruppi d'Area)**

1. Sono istituiti i seguenti Gruppi d'Area:
 - Mediterraneo;
 - Adriatico-Ionio;
 - Alpi-Europa centrale;
 - Interregionali.

2. I Gruppi d'Area costituiscono sede di informazione e confronto sui temi rilevanti per i programmi dell'area, e condivisione di buone pratiche, e non assumono decisioni, ma orientamenti comuni.
3. I Gruppi d'Area sono presieduti e coordinati dal Direttore generale dell'Ufficio V o da suo delegato, e composti dal Dirigente pro tempore del Servizio XVIII, dal referente d'Area dello stesso Servizio, da un membro effettivo e/o un supplente per ciascuna Autorità di gestione italiana, da un membro effettivo e/o un supplente di una o più Regioni partecipanti, ove già non rappresentate ad altro titolo, in caso di programma con Autorità di gestione estera privo di CN, da un membro effettivo e/o un supplente per ciascun Co-Presidente e Vicepresidente di CN, da un membro effettivo e un supplente per ciascun National Contact Point, ove non già rappresentato.
4. Nella prima riunione, da convocarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del Regolamento del GCS, i Gruppi d'Area approvano un piano di attività pluriennale. I Gruppi si riuniscono singolarmente almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta, su iniziativa del coordinatore o richiesta di un membro del Gruppo, e previa intesa con il coordinatore del Gruppo, sia necessaria la discussione su una tematica urgente afferente all'area. I Gruppi d'Area riferiscono al GCS almeno una volta l'anno circa gli orientamenti assunti rispetto alle tematiche discusse.
5. I Gruppi d'Area possono riunirsi anche in forma congiunta includendo, se la discussione riguarda tematiche comuni a tutte le aree, i rappresentati delle Regioni e delle Province autonome non rappresentati ad altro titolo.

Articolo 10

(Gruppi di lavoro)

1. Il GCS può istituire Gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di argomenti specifici. A titolo meramente esemplificativo, tali argomenti potranno includere la programmazione post 2027, il raccordo con le strategie per la semplificazione e la rigenerazione amministrativa, il coordinamento con le azioni di politica estera, cooperazione internazionale e cooperazione allo sviluppo, il *mainstreaming* rispetto ai programmi regionali e nazionali della coesione, *l'embedding* delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo e lo sviluppo di sinergie e complementarità con gli altri programmi a gestione diretta dell'Unione Europea.

2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del GCS, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso, e riferiscono al GCS almeno una volta l'anno.
3. La presidenza dei gruppi di lavoro è attribuita al Direttore generale dell'Ufficio V o a suo delegato ovvero, in considerazione della tematica di riferimento, ad altra Amministrazione designata dal Gruppo stesso.
4. Il GCS, su proposta della Presidenza, approva la composizione dei gruppi di lavoro.

Articolo 11 **(Trasparenza e comunicazione)**

1. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del GCS, i verbali delle riunioni e le sintesi delle decisioni sono resi disponibili per la consultazione sul sito del Dipartimento.

Articolo 12 **(Norme attuative)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, fermo restando il quadro normativo comunitario di riferimento, valgono le disposizioni dell'Intesa Stato Regioni del 12 luglio 2023, nonché le eventuali delibere CIPESS in materia.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Gruppo medesimo.